

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e recupero dei rifiuti provenienti dalla stazione di trasferimento di Contarina S.p.A.. – Chiarimenti e precisazioni.

## **CHIARIMENTI**

### **Domanda 1**

Nel Bando di Gara 2010/S 156-241545 pubblicato il 13 agosto 2010 , rileviamo nella descrizione dei lotti 5) e 6) la quantità in cifre di 5.000 e la quantità in lettere di 7.000.

Quale è la cifra corretta?

### **Risposta 1**

Si tratta di un refuso di stampa.

Il quantitativo da considerare è di 5.000 (cinquemila) tonnellate per entrambe i lotti.

### **Domanda 2**

C'è bisogno di iscriversi come fornitore prima di presentare l'offerta o i Modelli Alfa e Beta vanno inviati congiuntamente alla presentazione documenti ?

### **Risposta 2**

La presente è una procedura aperta per cui indirizzata a tutti gli operatori del mercato che possiedono i requisiti richiesti dalla documentazione di gara. Non è quindi necessario procedere ad alcuna iscrizione. La documentazione va consegnata tutta in unico plico secondo le modalità previste dal Disciplinare e dal Bando di gara.

### **Domanda 3**

Intendiamo subappaltare il trasporto, in quale percentuale rispetto alla base d'asta del lotto di partecipazione è possibile farlo?

### **Risposta 3**

Secondo quanto previsto dalla normativa fino al 30% della base d'asta del lotto di partecipazione.

### **Domanda 4**

Il CER 200.201 è triturato o tal quale ?

### **Risposta 4**

Il materiale è tal quale.

### **Domanda 5**

Quale è la decorrenza e la durata del contratto riferito ai lotti 4, 5 e 6?

### **Risposta 5**

La decorrenza è a partire dall'aggiudicazione definitiva della procedura. La scadenza è il 31/12/2011 salvo che non vi sia in data anteriore l'esaurimento dei quantitativi previsti per i singoli lotti. E' prevista la facoltà in capo a Contarina di chiedere una proroga di ulteriori 15 mesi. Questo vale per tutti i lotti messi a gara.

### **Domanda 6**

Riguardo all'idoneità professionale (pagina 6 e 7 del disciplinare) volevo sapere se come società di intermediazione rifiuti è possibile partecipare alla gara come impresa singola.

### **Risposta 6**

No, in quanto il disciplinare di gara precisa che il servizio per cui bisogna dimostrare l'esperienza triennale [lett. b), paragrafo 4.4.I del disciplinare] è quello di trattamento (smaltimento/recupero) dei rifiuti e non l'intermediazione senza detenzione. L'attività rilevante ai fini della dimostrazione del requisito di partecipazione in questione consiste nelle attività di smaltimento / recupero dei rifiuti che, a rigore, non sono riconducibili alla figura dell'intermediario senza detenzione. Tutto ciò va letto in combinato con quanto previsto dal punto 4.2 il quale richiede il possesso di valida autorizzazione regionale/provinciale all'esercizio degli impianti di recupero per tutti i rifiuti riferiti ai lotti per i quali intendono partecipare.

Chiarimenti del 26/08/2010

**Domanda 7**

Disciplinare di Gara, punto 5, Modalità di presentazione del plico, pagina 8, " ... plico..... controfirmato dal legale rappresentante dell'offerente....", nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (Recuperatore e trasportatore) tale firma debba essere quella di tutti e due gli amministratori o basta quella della società mandataria (Recuperatore)

**Risposta 7**

E' sufficiente la firma del solo rappresentante legale della mandataria. Ciò sulla base di quanto citato nel Disciplinare al punto richiamato nel quesito "Nel caso di partecipazione di un soggetto plurimo (ad esempio di un R.T.I.) è ammissibile l'indicazione sul frontespizio del plico esterno e delle buste interne (e la relativa firma del legale rappresentante sui lembi di chiusura) anche di uno solo dei componenti il medesimo; in tal caso però non potranno partecipare attivamente alle operazioni di gara i rappresentanti degli altri componenti (e ciò fino a quando non sarà possibile individuarli tramite la documentazione d'offerta presente nelle buste)".

**Domanda 8**

Disciplinare di gara, pagina 12, Busta B - Documentazione tecnica, nel caso di costituendo RTI, ove si avessero due documentazioni tecniche (una dell'impianto ed una del trasportatore) le stesse possano essere firmate la prima solo dall'amministratore dell'impianto e quindi la seconda solo dall'amministratore del trasportatore, o se su ambedue le relazioni vanno apportate le firme di entrambi gli amministratori.

**Risposta 8**

Nella busta B Documentazione tecnica, viene richiesto l'inserimento di una dettagliata relazione tecnica che permetta alla Commissione di gara di formulare le proprie valutazioni. Tale relazione tecnica deve considerarsi la summa delle informazioni richieste in tal senso dal Disciplinare di gara ossia:

- l'organizzazione del personale e dei mezzi destinati al servizio di trasporto, con indicato le varie tipologie ed il loro numero;
- la descrizione e le caratteristiche del/gli impianto/i di destinazione finale (ed, eventualmente, intermedia) dei rifiuti;
- l'analisi di come l'offerente intenda organizzarsi per compensare le eventuali chiusure di detti impianti o di singole parti degli stessi.

Considerando che nel Disciplinare di gara viene richiesto espressamente che "La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente (dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite/consorziate in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora formalmente costituito), pena l'esclusione dalla gara" se ne deduce che la relazione tecnica deve essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo RTI.

Chiarimenti del 09/09/2010

**Domanda 9**

la società commerciale può fare un avalimento con gli impianti potenziali per partecipare alla gara?

**Risposta 9**

Sì, nel rispetto dell'art. 49, D.Lgs. 163/06 e della *lex specialis* di gara. Vedasi, in particolare, quanto previsto al punto 7, lett. b) del paragrafo n. 6 a pag. 11/26 del disciplinare di gara.

**Domanda 10**

E' necessario avere la disponibilità dei mezzi di trasporto fin dalla data di presentazione dell'offerta di gara, anche in caso di ricorso al subappalto?

**Risposta 10**

Ciascun concorrente deve poter dimostrare documentalmente in sede di gara (nella busta A o nell'ambito dei controlli ex art. 48, D.Lgs. 163/06) che tutti i mezzi di trasporto di cui al punto 4.2 del paragrafo n. 4 del

disciplinare di gara, come poi descritti nella relazione tecnica da inserire nella busta B, saranno disponibili, nel caso risultasse aggiudicatario, al momento dell'assunzione del servizio e per tutta la durata contrattuale, pena l'esclusione dalla gara (vedasi pag. 12 del disciplinare di gara). Quindi, per com'è congegnata la *lex specialis* di gara, non è possibile limitarsi a dichiarare che il servizio di trasporto sarà subappaltato.

#### Chiarimenti del 15/09/2010

##### **Domanda 11**

Il Disciplinare di Gara – prevede al punto 2 – (pag. 6/26) di “dimostrare l'idoneità professionale ex art. 39, D.Lgs. 163/06 mediante presentazione di valida autorizzazione regionale/provinciale all'esercizio di impianti di recupero per i rifiuti i cui CER siano oggetto di gara”: in questo caso possono essere ritenuti validi anche Impianti di smaltimento e non solo di recupero? Tutto ciò pertanto, può andare letto in combinata con quanto previsto al punto 4 – lett. b) – (pag. 7/26 ) in cui si chiede di dimostrare di aver recuperati (da leggere quindi e/o smaltiti) in impianti di destinazione finale un quantitativo non inferiore al triplo del quantitativo annuo oggetto del lotto per cui si intende partecipare?

##### **Risposta 11**

L'attività oggetto dell'appalto è solo quella del recupero di rifiuti e quindi debbono escludersi riferimenti allo smaltimento, sia per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio degli impianti, sia per quanto riguarda l'esperienza triennale.

##### **Domanda 12**

Il Disciplinare di Gara – prevede al punto 4 – lettera a) (pag. 7/26) “di dimostrare di aver trasportato negli ultimi tre anni un quantitativo non inferiore al triplo del quantitativo annuo oggetto del lotto per cui si intende partecipare”: nel caso in cui l'Appaltatore abbia tale requisito solo tramite servizi di trasporto dati in subappalto, può essere comunque ritenuto soddisfatto il requisito? In caso contrario può, l'Appaltatore fornire tale requisito tramite avalimento?

##### **Risposta 12**

Il concorrente deve ricorrere all'avalimento o al RTI.